CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
FEDERPREZIOSI
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

Il Direttore

COMUNICAZIONE 27/2020

1 maggio 2020

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
ADERENTI FEDERPREZIOSI

EMERGENZA COVID19 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020
ATTIVITÀ CONSENTITE DAL 4 MAGGIO – MODALITÀ OPERATIVE

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020[1] è stato pubblicato il DPCM 26 aprile 2020 le cui misure, **applicabili dal 4 al 17 maggio 2020**, consentono alle attività indicate nella tabella dell'allegato 3 contraddistinte dalle divisioni (l'insieme identificato dalle due cifre) della classificazione ATECO 2007, la possibilità di riprendere la propria attività a partire da **lunedì 4 maggio 2020** e di avviare già dallo scorso 27 aprile le attività propedeutiche alla riapertura (art. 2, comma 9) nel rispetto dei requisiti igienico sanitari al fine di evitare il contagio da Covid-19.

Le divisioni indicate nel decreto con le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori di maggior interesse per gli operatori rappresentati, sono di seguito indicate:

24 – METALLURGIA
- **24.41.00 produzione di metalli preziosi e semilavorati**

32 – ALTRE INDUSTRIE MANUFATTURIERE
- **32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**
- **32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale**

46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO[2]
- **46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria**
- **46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati**
- **46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria**
- **46.18.97 Agenti di commercio per la vendita di articoli da regalo e in argento**

95 – RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- **95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli**

[1] https://www.federpreziosi.it/wp-content/uploads/2020/04/Gazzetta-Ufficiale-DCPM-26-APRILE-FNDO-compresso.pdf

[2] Nella visura camerale di aziende che operano all'ingrosso viene riportano il codice ATECOFIN2004 **51.47.52** Commercio all'ingrosso di oggetti e gioielli in metallo prezioso, pietre preziose e altri articoli similari. Nella Tabella di raccordo codici ATECO 2007/ATECOFIN 2004 redatto dall'Agenzia delle Entrate, tale codice, corrisponde al codice ATECO 2007 **46.48.00**.

L'attribuzione del codice ATECO 2007 potrà essere verificato attraverso la Visura camerale[3] dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda abbia tra i propri codici ATECO 2007 un'attività sospesa (47.77.00 commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria) e altra attività contemplata tra i codici ATECO riportati nell'allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, **può svolgere solo ed esclusivamente** l'attività autorizzata.

Stesso dicasi per l'esercizio, nel medesimo locale, dell'attività congiunta di vendita all'ingrosso di cui ai codici ATECO 2007 46.48.00 e di vendita al dettaglio.

Stante le misure governative, alle attività di compravendita di preziosi usati cd. Compro Oro rientranti nella classificazione 46.48.00 o in altra classificazione del codice ATECO 2007 è consentita la ripresa a decorrere dal 4 maggio.

Corre l'obbligo di evidenziare che alla scrivente Federazione pervengono segnalazioni di operatori, le cui attività rientrano nella suddetta classificazione, che hanno avanzato richiesta di chiarimento agli uffici della Prefettura di competenza sull'effettiva possibilità di operare a decorrere dal 4 maggio. Gli uffici prefettizi, seppure verbalmente e in anticipazione a eventuale risposta scritta, hanno posto un diniego alla riapertura delle stesse. Alla scrivente Federazione non sono note le motivazioni addotte e, pertanto, è fortemente consigliato di accertarsi presso la Prefettura di competenza, tramite inoltro di una comunicazione a mezzo pec, dell'effettiva possibilità di riapertura.

Per gli operatori che svolgono attività di riparazione nei medesimi locali destinati alla vendita, attività di produzione in un laboratorio connesso con l'attività di vendita, nonché attività di vendita all'ingrosso all'interno di attività con vendita al dettaglio - al fine di evitare il rischio di fraintendimenti con la clientela e contestazioni da parte degli organi di controllo – si ritiene senz'altro utile affiggere un cartello per informare il pubblico che l'esercizio è aperto soltanto per le attività di riparazione o di vendita all'ingrosso e che è **sospesa l'attività di vendita al dettaglio**. D'altra parte, se i locali in questione non fossero anche quelli in cui si svolge un'attività consentita, sarebbe possibile accedervi soltanto previa comunicazione al Prefetto e per i motivi espressamente previsti dal DPCM.

A tal proposito sarà quindi opportuno assicurarsi che qualsiasi attività svolta nei locali sia riconducibile esclusivamente all'attività di riparazione o di vendita all'ingrosso e che - anche in base all'aspetto complessivo dell'esercizio - **sia evidente che non viene effettuata alcuna attività di vendita** (ad esempio agendo sull'illuminazione o limitando i prodotti eventualmente in esposizione).

Per quanto riguarda il ritiro e la consegna di preziosi in riparazione, dal momento che, a partire dal 4 maggio l'attività sarà nuovamente consentita, riteniamo che sarà possibile svolgerla secondo le modalità ordinarie e, pertanto, **anche offrendo i servizi accessori di ritiro e consegna**, limitando il contatto con il cliente, rispettando le distanze di sicurezza nonché - ove prescritto e comunque sempre opportuno - utilizzando guanti e mascherine protettive.

Al riguardo sarà tuttavia consigliabile effettuare gli spostamenti sempre su appuntamento e portando con sé, ove previsto, il modello di autodichiarazione debitamente compilato e la documentazione necessaria a

[3] http://www.registroimprese.it/visura-camerale-e-certificato

dimostrare che lo stesso è stato confermato dal cliente presso cui ci si reca, nonchè, nel caso a farlo sia un dipendente, la dichiarazione del datore di lavoro relativa all'attività svolta.

Come già evidenziato nella comunicazione 26/2020, al fine di avere ulteriori rassicurazioni sulla possibilità di accesso di privati all'interno dei locali delle attività non sospese dal 4 maggio, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza sanitarie vigenti, è stata richiesta ulteriore conferma al Ministero dell'Interno, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stante le limitazioni previste l'art. 1, comma 1 punto 1 del citato DPCM che consentono gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, salvo diverse disposizioni regionali o comunali. Al momento, della stesura della presente nota non sono pervenute le attese risposte.

Il DPCM stabilisce, inoltre, che le attività sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di cui all'allegato 6 del DPCM del 26 aprile "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", alla cui lettura si rimanda[4]. Per una sintesi delle principali raccomandazioni per imprese e lavoratori[5].

Inoltre, relativamente agli esercizi commerciali, questi sono tenuti ad assicurare la distanza interpersonale di un metro (salvo diverse disposizioni- Toscana 1.80 mt), che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Viene anche raccomandata l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM del 26 aprile (che, tuttavia, le FAQ del Governo indicano come obbligatorie).

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del **distanziamento interpersonale**.
2. **Garanzia di pulizia e igiene ambientale** con frequenza **almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura**.
3. **Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria**

Ai fini di garantire un adeguato ricambio d'aria negli ambienti l'Istituto Superiore di Sanità prescrive che[6]

- Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Vanno tenuti sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2).
- Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell'aria.
- Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.

Si consiglia, altresì di evitare di spruzzare i prodotti e i disinfettanti direttamente sul filtro per non rischiare di respirare sostanze inquinamenti durante il funzionamento degli impianti di condizionamento. Per la pulizia di prese e di griglie di ventilazione utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

[4] https://www.federpreziosi.it/wp-content/uploads/2020/04/protocollo-COVID_firmato-24-aprile.pdf

[5] http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

[6] In merito alla sanificazione degli ambienti si tenga conto anche delle "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020. Per contrastare la diffusione dell'epidemia da virus SARS-CoV-2, garantire la qualità dell'aria indoor risulta fondamentale nella tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. Il rapporto fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell'aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19". Elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità

4. **Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani**. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
   - Si consiglia, di porre un dispenser di soluzione disinfettante a base di soluzione idroalcolica (alcool al 70%) all'ingresso ed in prossimità del bancone onde garantire la disinfezione delle mani.
5. **Utilizzo di mascherine** nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei **guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto**, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. **Accessi regolamentati e scaglionati** secondo le seguenti modalità:
   a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie
   b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori[7];
   c) per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. **Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata**.

Pur trattandosi, per l'appunto, di misure riguardanti gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, se l'attività di riparazione/produzione è destinata a svolgersi nei locali dell'impresa, ci sembra comunque opportuno che, ove compatibili, siano rispettate.

Ricordiamo che, per quanto riguarda l'attività di **pulizia e igienizzazione** si seguono le prescrizioni previste nelle Circolari del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 3190 del 3 febbraio 2020, secondo le quali occorre adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

a) lavarsi frequentemente le mani;
b) porre attenzione all'igiene delle superfici;
c) evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
d) adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

L'igienizzazione[8] **dei locali** deve avvenire utilizzando **detergenti per la normale pulizia dei locali e delle superfici esposte** (con particolare attenzione alle maniglie delle porte, del bancone di vendita, della cassa, del POS, delle vetrine, degli interruttori, degli eventuali utensili condivisi e dei servizi igienici, etc...) e **successivamente un secondo passaggio con i seguenti DISINFETTANTI CONTENENTI:**

IPOCLORITO DI SODIO (0,1%): soluzione tra acqua e candeggina allo 0,1% che significa, ad esempio, che - per un litro di prodotto - servono 10 ml di candeggina e 990 ml di acqua.

o in alternativa

ETANOLO al 75% : ad esempio, per un litro, serve combinare 75 parti di alcol etilico e 25 di detergente neutro.

[7] *Per quanto riguarda la dimensione dei locali si ritiene debba intendersi come locale di superficie* ***complessiva di 40 mq****, la disposizione è rivolta soprattutto ai piccoli negozi, non facendo riferimento a spazi delimitati come il "fronte banco". Si raccomanda poi, sempre facendo riferimento all'allegato 5, per gli esercizi commerciali di dimensione superiore a 40 mq di* ***regolamentare gli accessi*** *in funzione degli spazi disponibili differenziando, se è possibile, i percorsi di entrata da quelli di uscita. Per ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 81/08, vanno intesi tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro all' interno dell'azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile, anche saltuariamente, al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. In quest'ultima accezione* ***vanno considerati*** *i depositi e i magazzini e pertanto anche essi sottoposti a sanificazione e regolare pulizia.*

[8] In ambienti non sanitari

Si precisa che "l'igienizzazione" quotidiana può essere fatta in proprio mentre la "sanificazione" viene posta in essere da ditte specializzate, che rilasciano apposita certificazione, al fine di bonificare gli ambienti lavorativi dove abbiano **soggiornato persone con infezione da Covid-19**

Stante l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana N° 33 del 13 Aprile 2020, della sanificazione quotidiana deve rimanere traccia, attraverso un'autocertificazione, registrata dall'azienda su fogli cartacei o in formato di aver provveduto personalmente alla pulizia e sanificazione dei locali in cui ha sede la propria attività e i prodotti utilizzati.
In ogni caso è sempre opportuno contattare la propria sede territoriale di Confcommercio per ulteriori informazioni in merito ad ulteriori adempimenti posti in essere da altre regioni.

Al di là delle citate prescrizioni, per le attività non sospese vi è l'opportunità - ***non l'obbligatorietà*** - di garantire a tutto il personale presente in azienda l'igienizzazione dei beni usati che vengono presi in carico per cessione o riparazione. Compatibilmente con la composizione dei beni presi in carico (presenza materiale gemmologico o altro), oltre a maneggiarli con guanti monouso, è consigliabile l'igienizzazione attraverso disinfezione delle superfici degli stessi con alcol etilico (etanolo al 62-71%).

In merito all'utilizzo di apparecchiature che emettono i cosiddetti raggi Uv-C, in assenza di informazioni specifiche sull'entità della loro efficacia, vista la specificità del virus Sars-Cov-2 responsabile dell'attuale pandemia - oltre all'evidente necessità di verificare che i raggi non danneggino i beni sottoposti ad igienizzazione - è opportuno chiedere al fornitore approfondite e puntuali delucidazioni, nonché garanzie sull'effettiva rispondenza al risultato richiesto.

L'applicazione di pannelli di separazione/paratie parafiato/schermi protettivi da banco, pur non essendo obbligatorio, può costituire una valida soluzione nel momento in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale tra personale e l'utenza, tra lavoratori all'interno di un laboratorio e quant'altro. Corre l'obbligo di ricordare l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana N° 33 del 13 Aprile 2020 che ne "prevede, per quanto possibile, il posizionamento tra i lavoratori e l'utenza". La medesima ordinanza prevede la distanza interpersonale di 1,80 mt.

A ulteriore tutela della propria e altrui salute, molti operatori, stanno provvedendo a munirsi di una visiera protettiva.

In tema di sanificazione e igienizzazione è previsto un **contributo statale sotto forma di credito d'imposta del 50% dei costi sostenuti nel 2020** per gli acquisti relativi alla sanificazione degli ambienti di lavoro fino a un importo di 20mila euro. Oltre alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, l'art. 30 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 ("Decreto Liquidità") ha incluso le spese sostenute per i detergenti per le mani, i disinfettanti e i dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari). È altresì oggetto di contributo anche l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell'Economia, ha pubblicato il bando **Impresa Sicura**, che mette a disposizione, a favore delle imprese, un rimborso alle imprese pari al 100% per le spese sostenute in occasione dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale
L'importo massimo rimborsabile è di **500 euro** per ciascun addetto dell'impresa richiedente e fino a 150 mila euro per impresa. **Le imprese possono fare domanda per un importo minimo di 500 euro.**

Per essere ammissibili al rimborso, le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il **17 marzo 2020** e la data di invio della domanda di rimborso prevista tra l'**11 ed il 18 maggi**o. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso.

Per quanto attiene alla sicurezza nell'accesso ai locali dotati di sistemi di protezione e di sicurezza comandati elettricamente dall'interno come da prescrizioni della Questura competente, stante obbligo di utilizzo di mascherine in luoghi o ambienti chiusi, si consiglia, al momento della richiesta di ingresso da parte di clienti muniti di mascherina di protezione delle vie respiratorie, **di invitarli** a rimuoverla temporaneamente per consentire di procedere al riconoscimento/identificazione onde scongiurare, ove possibile, episodi di natura criminosa da parte di soggetti malintenzionati. A tale scopo è auspicabile la predisposizione di specifico avviso.

Infine, per completezza di informazione al fine di riavviare la propria attività, si ricorda che il registratore di cassa telematico in caso di sospensione forzata dell'attività, per l'emergenza covid-19, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile deve provvedere all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera. I dati ad importo zero riguarderanno tutti i giorni di chiusura forzata legata alle previsioni di cui al DPCM 11 marzo. Alla riapertura dell'attività, in alcuni casi l'invio del file ad importo zero sarà effettuato in automatico dal registratore telematico; in altri casi, lo stesso dispositivo fornirà un semplice avviso, sarà poi l'esercente a doversi occupare dell'invio.

A disposizione per qualsivoglia ulteriori informazioni

Steven Tranquilli

00162 Roma – Via Re Tancredi, 8
T. 06.44.04.105 – F. 06.44.25.12.29
federpreziosi@confcommercio.it
www.federpreziosi.it